



On. Avv. Luigi Olivieri

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN COMMISSIONE AFFARI SOCIALI

Olivieri – al Ministro della Salute prof. Girolamo Sirchia

Premesso che la Sig.ra Riccarda VAIA, residente in Cavalese, (TN), aveva presentato domanda amministrativa il 22 febbraio 1995 con la quale chiedeva al Ministero della Salute il conferimento dell'indennizzo previsto dalla legge nr. 210 del 1992 poiché assumeva di aver subito una poliomielite anteriore acuta, gravemente invalidante, a causa della vaccinazione antipoliomielitica praticata il 21 maggio 1960, su invito delle autorità sanitarie competenti;

visto il rifiuto del Ministero di esaminare la domanda amministrativa sull'assunto che la vaccinazione che aveva provocato il danno non era, all'epoca, obbligatoria, Riccarda Vaia adiva il Tribunale di Trento per sentire accertare il proprio diritto all'indennizzo,

chiedeva al giudice l'accoglimento di formale eccezione di illegittimità costituzionale, che pure formalmente sollevava, nei confronti dell'art. 1 della legge 210/92, nella parte in cui escludeva dall'indennizzo i cittadini danneggiati da vaccinazioni antipoliomielitica, non obbligatoria, ma tuttavia fortemente incentivata e consigliata dall'autorità sanitaria;

il Tribunale di Trento sollevava eccezione di illegittimità costituzionale della legge 210/92 nei termini denunciati dalla sig.ra Vaia Riccarda, lamentando altresì l'illegittimità costituzionale della riduzione del 70% dell'indennizzo dovuto per il passato operata dal D.L. nr. 450 del 1996 covertito dalla legge nr.641 del 1996;

successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza nr. 27 del 1998, dichiarava la fondatezza della censura e dichiarava l'incostituzionalità della legge 210/92 nella parte in cui escludeva dall'indennizzo i cittadini danneggiati da vaccinazione antipoliomielitica nell'arco temporale compreso tra il 1959 ed il 1966, costringendo il legislatore a rettificare il disposto normativo cassato, con legge nr. 362 del 1999;

all'esito del giudizio, in data 2 dicembre 2003 il Tribunale di Trento ha condannato il Ministero della Salute a conferire alla sig.ra Riccarda VAIA, l'indennizzo previsto dalla legge 210 del 1992, e l'assegno una tantum di cui alla legge 238/1997 con decorrenza dall'anno 1960, ma abbattuto del 70% del suo valore attuale per tutti gli anni precedenti la presentazione della domanda amministrativa;

la sentenza nr. 187/2003 del Tribunale di Trento ha concluso la causa nr. 627/96 dopo ben 7 anni di giudizio;

l'importo dell'indennizzo dovuto per il passato ha subito un forte abbattimento ai sensi del decreto legge nr. 450 del 1996 convertito dalla legge nr. 641 del 1996;

tuttavia il giorno del deposito della sentenza è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale a firma dei Ministri Sirchia e Tremonti che riconosce ai soggetti che abbiano subito danni da emotrasfusione, (consistente in contagio dal virus dell'epatite C) già beneficiari di indennizzo ai sensi della legge 210/92, il diritto a percepire un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei danni che

varia da 388.000 euro, per chi non abbia almeno una sentenza favorevole, fino a 400.000 euro, per chi abbia almeno una sentenza favorevole, ma escludendo dal diritto al risarcimento tutti coloro che abbiano subito vaccinazione obbligatoria o consigliata;

cio' comporta una ingiustificabile disparità di trattamento tra i cittadini danneggiati da trattamento sanitario obbligatorio o incentivato, (come Riccarda VAIA, (ai quali spetta soltanto l'indennizzo vitalizio ex legge 210/92), ed i cittadini danneggiati da trattamento sanitario facoltativo, (emotrasfusione) ai quali viene conferito anche un significativo risarcimento del danno, senza tener conto del fatto che normalmente soltanto i primi subiscono il danno fin dalla più tenera età ed avrebbero maggior diritto all'attribuzione del beneficio risarcitorio-compensativo del maggior danno ricevuto.

la sig.ra Vaia ha chiesto in giudizio la corresponsione dell'assegno vitalizio previsto dalla legge con decorrenza dalla data della lesione, nella stessa misura attualmente prevista dalla legge e con interessi e rivalutazione, mentre le è stato riconosciuto un assegno a tantum che ha un valore puramente simbolico, poichè consiste in una somma pari a circa cinque euro al giorno per tutti gli anni trascorsi dal 1960 al 1995, che pare più un'elemosina che un indennizzo;

il decreto dirigenziale del 17 novembre 2003, a firma del Direttore Generale del Ministero della Salute, Dott. Filippo Palumbo, quantifica in 452.311,21 euro il risarcimento riconosciuto agli emotrasfusi che abbiano un'età compresa tra 41 e 50 anni che abbiano almeno una sentenza favorevole;

il problema è stato sollevato anche in Senato con interrogazione parlamentare a firma di dodici senatori di tutte le forze politiche ma non risulta aver ricevuto una risposta concreta e fattiva da parte del Ministro;

Tutto ciò premesso interroga il Ministro competente per chiedere:

se ritenga giusto che alla sig.ra Riccarda Vaia, gravemente invalida a causa di vaccinazione antipoliomielitica, venga attribuito un indennizzo di cinque euro al giorno per i quaranta anni trascorsi dal 1960 ad oggi, a titolo di totale risarcimento di tutti i danni patiti, mentre ad un emotrasfuso che abbia subito un danno molto minore, e nei limiti della prescrizione decennale, viene riconosciuto un risarcimento di 400.000 euro aggiuntivo rispetto all'assegno vitalizio previsto dalla legge 210 del 1992,

se non ritenga opportuno costituire con le associazioni dei danneggiati da vaccinazioni una Commissione paritetica per la valutazione e quantificazione dei danni provocati da trattamenti sanitari obbligatori o fortemente incentivati dalle autorità sanitarie, al fine di accertare definitivamente il numero dei cittadini danneggiati negli ultimi quaranta anni e predisporre un piano finanziario di intervento e di risarcimento di tutti coloro che hanno subito gravi danni alla salute, come la sig.ra Riccarda VAIA,

se non ritenga corretto rinunciare, tramite la competente Avvocatura dello Stato, ad ogni contestazione in giudizio contro la sentenza del Tribunale di Trento, preferendo la meno dispendiosa strada dell'accordo transattivo, come è stato fatto per gli emotrasfusi, (anche privi di sentenza favorevole), con il regolamento interministeriale pubblicato il 2 dicembre 2003 in attuazione del D.L. nr. 89 del 23 aprile 2003.

 On. Luigi Olivieri